



LEGGE 19 novembre 1981, n. 98 (pubblicata nell'albo del Pubblico Palazzo in

**data 26 novembre 1981)**

**Disciplina del commercio.**

**Noi Capitani Reggenti la Serenissima Repubblica di San Marino**

*Promulghiamo e mandiamo a pubblicare la seguente legge approvata*

*dal Consiglio Grande e Generale nella seduta del 19 novembre*

*1981.*

## **TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALE**

### **Art. 1**

L'attività commerciale, o commercio, ai fini della presente legge, è costituita dall'esercizio della intermediazione nella circolazione dei beni.

L'esercizio di tale attività si realizza quando vi sia il trasferimento di uno o più beni da un soggetto ad un altro a cui corrisponde una controprestazione onerosa.

L'esercizio dell'attività commerciale si configura anche quando si verifichi la sola ordinazione del bene cui corrisponda una totale o parziale controprestazione onerosa o l'impegno ad effettuarla, pur realizzandosi in tempi successivi o in diversa sede l'accettazione ed il trasferimento del bene stesso.

L'attività commerciale può svolgersi continuamente o per periodi temporalmente limitati.

## **Art. 2**

Sono considerati esercenti attività commerciali, o commercianti, ai fini della presente legge, coloro i quali intervengano nell'intermediazione dei beni a qualsiasi titolo, sia in proprio che per conto terzi, di cui non siano dipendenti.

Non sono considerati tali coloro che alienano occasionalmente beni che siano loro serviti per soddisfare esigenze proprie o della propria famiglia.

Pur compiendo atti di commercio, non sono soggetti alle norme della presente legge:

- a) gli industriali che vendono all'ingrosso gli articoli di propria produzione;
- b) i produttori o allevatori diretti che vendono nel proprio fondo i prodotti agricoli e zootecnici di propria produzione;
- c) gli artigiani che vendono all'ingrosso ed al minuto nel luogo di produzione gli articoli da loro prodotti;
- d) gli agenti e rappresentanti di commercio che operano, senza deposito, per promuovere, a nome e per conto di terzi, la vendita all'ingrosso nonché i mediatori;
- e) coloro che, prestando opera volontaria, vendono giornali, riviste od altre pubblicazioni nelle sedi dei partiti, enti, chiese, comunità religiose e associazioni o in forma ambulante, a scopo di propaganda politica, sindacale, culturale e religiosa.

## **Art. 3**

L'attività commerciale si articola in due tipi:

- a) commercio all'ingrosso;

b) commercio al dettaglio.

A sua volta il commercio al dettaglio si articola in due sottotipi:

- 1) per asporto;
- 2) per consumazione nel luogo di vendita.

Il commercio all'ingrosso può essere soltanto per asporto..

#### **Art. 4**

E' classificato commercio all'ingrosso quello che intercorre tra produttori e produttori, tra produttori e commercianti, tra commercianti ed enti pubblici o comunità (mense aziendali, collegi, convitti o simili).

E' classificato commercio al dettaglio quello che intercorre tra produttore e consumatore, tra commerciante e consumatore.

E' classificato consumatore colui il quale acquista beni per soddisfare bisogni personali propri o della propria famiglia.

#### **Art. 5**

I vari tipi di commercio di cui all'art.3 possono svolgersi nelle seguenti forme:

a) commercio all'ingrosso:

- 1) in sede fissa (in forma tradizionale, a libero servizio o in forma mista);
- 2) per corrispondenza;
- 3) con attrezzature mobili al domicilio dell'acquirente;

b) commercio al dettaglio per asporto:

- 1) in sede fissa (in forma tradizionale, a libero servizio o in forma mista);

- 2) a mezzo apparecchi automatici;
  - 3) per corrispondenza su catalogo;
  - 4) ambulante. Il commercio ambulante può svolgersi in modo itinerante o con occupazione di posto fisso;
- c) commercio al dettaglio per consumazione sul luogo di vendita:
- 1) in sede fissa (in forma tradizionale, a libero servizio o in forma mista);
  - 2) a mezzo apparecchi automatici;
  - 3) ambulante.

#### **Art. 6**

Gli esercizi per lo svolgimento del commercio al dettaglio per asporto in sede fissa si articolano nei seguenti tipi:

- A) esercizi specializzati;
- B) esercizi despecializzati;
- C) centri commerciali intermedi;
- D) centri commerciali primari.

Gli esercizi per lo svolgimento del commercio al dettaglio per consumazione sul luogo di vendita si articolano nei seguenti tipi:

- 1) ristoranti, trattorie, pizzerie, birrerie ed esercizi simili;
- 2) esercizi tipo "tavola calda" ed a libero servizio;
- 3) caffè ed esercizi simili con sosta;
- 4) bar, gelaterie, pasticcerie ed esercizi simili senza sosta;
- 5) chioschi per gelati e bevande analcoliche.

## **Art. 7**

Ai fini di promuovere e garantire una evoluzione razionale ed equilibrata del comparto commerciale nelle sue varie forme e tipologie, è demandato al Dicastero del Commercio il compito di predisporre un Piano di sviluppo e di Adeguamento della rete distributiva, secondo le modalità ed i contenuti di cui agli articoli seguenti del presente titolo.

## **Art. 8**

Il Piano di Sviluppo e di Adeguamento

- 1) rileva la consistenza della rete distributiva in atto;
- 2) determina, in correlazione con le previsioni degli strumenti urbanistici e della programmazione economica generale:
  - a) le modalità per individuare e definire le diverse tipologie commerciali, in relazione alle classificazioni di cui agli articoli 3. 4. 5 e 6 della presente legge;
  - b) le Tabelle merceologiche, con declaratoria delle singole voci;
  - c) la superficie minima e quella massima degli esercizi con sede fissa in relazione ad ogni Tabella merceologica e ad ogni tipologia, secondo criteri di idoneità funzionale, economia di gestione ed adeguata possibilità di esposizione della merce, indicando in modo specifico in quale caso tale delimitazione non si rende necessaria;
  - d) la suddivisione del territorio in zone commerciali, eventualmente diversificate in relazione alle varie Tabelle merceologiche;
  - e) il fabbisogno di attività commerciali, nell'intero territorio

ed in riferimento alle singole zone, sia per la popolazione residente che per quella fluttuante, con particolare riguardo ai periodi di afflusso turistico;

f) la localizzazione a livello di zona, con riferimento alle varie tipologie e nel rispetto delle previsioni urbanistiche, delle necessità di nuovi esercizi di vendita o di trasferimento da zone con rete distributiva sovradimensionata a quella con rete sottodimensionata;

g) i modi per individuare gli esercizi che hanno obbligo di apertura annuale e quelli ad apertura temporalmente limitata;

h) le modalità di esercizio nel territorio e di accesso ai mercati od a posti fissi per i commercianti ambulanti sia locali che forensi;

i) in generale, le norme di attuazione e procedurali in relazione a quanto prescritto dalla presente legge.

### **Art. 9**

La proposta di Piano dovrà essere preventivamente sottoposta all'esame della Commissione Commercio che deve essere istituita presso lo stesso Dicastero con compiti consultivi.

La proposta di Piano dovrà essere egualmente sottoposta all'esame delle Giunte di Castello.

Munito dei pareri di cui ai commi precedenti, il Piano viene sottoposto dal Dicastero Commercio in prima lettura al Consiglio Grande e Generale.

Entro i venti giorni successivi chiunque può presentare osservazioni, che sono esaminate dalla Commissione Commercio, la

quale esprime su di esse motivati pareri e li trasmette, unitamente alle osservazioni, al Consiglio Grande e Generale. Il procedimento si conclude con l'approvazione del Piano di Sviluppo e di Adeguamento da parte del Consiglio Grande e Generale.

#### **Art. 10**

La Commissione Commercio di cui all'articolo precedente è nominata dal Consiglio Grande e Generale ed è così composta:

- a) dal Deputato al Commercio;
- b) da un membro per ogni lista presente nel Consiglio Grande e Generale;
- c) da cinque membri scelti in forma proporzionale ai gruppi consiliari presenti nel Consiglio Grande e Generale;
- d) da due membri designati dalle Associazioni di categoria;
- e) da due membri in rappresentanza dei consumatori designati dalle Organizzazioni Sindacali.

#### **Art. 11**

La Commissione è presieduta dal Deputato al Commercio, dura in carica sino al termine della legislatura.

La Commissione resta comunque in funzione sino a che, dopo la scadenza di cui al comma precedente, non venga rinnovata.

#### **Art. 12**

Il Piano di Sviluppo e di Adeguamento ha validità e durata corrispondenti a quelli del Piano poliennale di attuazione del Piano Regolatore Generale del territorio.

Anche le eventuali varianti che venissero adottate in relazione al Piano di Sviluppo e di Adeguamento hanno la medesima validità

di durata.

### **TITOLO III PATENTE COMMERCIALE E REGISTRO PROFESSIONALE**

#### **Art. 13**

Chiunque intenda essere autorizzato ad esercitare una attività commerciale, in qualità di titolare dell'attività stessa, deve essere in possesso di una Patente Commerciale che attesti le sue capacità professionali e deve essere iscritto nel Registro Professionale di cui al successivo art.14.

La Patente Commerciale è valida per il tipo di commercio e per le Tabelle merceologiche in essa indicati.

#### **Art. 14**

Presso il Dicastero del Commercio è costituito il Registro Professionale degli Esecutivi Attività Commerciali nel quale vengono iscritti coloro che, avendone i requisiti di legge, siano stati dichiarati professionalmente idonei.

Nel Registro Professionale debbono essere riportate le generalità dell'iscritto, il tipo di commercio e le Tabelle merceologiche per i quali lo stesso è stato abilitato.

Il Registro Professionale costituisce un pubblico Registro e come tale è a disposizione di ogni interessato per le relative visure e certificazioni.

#### **Art. 15**

E' istituita presso il Dicastero del Commercio una speciale Commissione avente competenza sulle seguenti materie:

- 1) rilascio e revoca della Patente Commerciale;
- 2) aggiunta di Tabelle merceologiche sulla Patente Commerciale;

- 3) iscrizione nel Registro Professionale e aggiunta di Tabelle merceologiche nello stesso registro;
- 4) svolgimento delle prove di esame.

La Commissione dell'Ufficio Commercio che la presiede;

- b) da tre membri designati dal Congresso di Stato;
- c) da un membro designato dalle Associazioni di categoria.

Nel caso di svolgimento di prove di esame della Commissione è chiamato di volta in volta a fare parte, con provvedimento del Presidente, un esperto nel settore merceologico attinente alle singole prove, che esprime parere consultivo.

#### **Art. 16**

Per ottenere la Patente Commerciale ed essere iscritto nel Registro Professionale il richiedente, oltre alla sussistenza delle condizioni per il rilascio di Licenza Commerciale relativamente al tipo di commercio ed alle Tabelle merceologiche, secondo l'accertamento e le determinazioni del Deputato al Commercio di cui all'art.28, deve possedere:

A) Requisiti concernenti la capacità professionale.

La capacità professionale è dimostrata alternativamente a mezzo di:

- 1) titolo di studio che comporti idonea conoscenza merceologica e di conduzione aziendale;
- 2) superamento di apposito esame avanti alla Commissione di cui al precedente art.15.

B) Requisiti personali generali. Il richiedente deve:

- 1) essere maggiore di età;

- 2) avere la piena capacità giuridica;
- 3) non essere dichiarato fallito, salvo riabilitazione;
- 4) non avere riportato condanne, per qualsiasi reato, a pene restrittive della libertà personale per un tempo superiore a tre anni, fino a che non sia intervenuta amnistia o riabilitazione, e in ogni caso per misfatti contro la Repubblica, contro l'incolumità, la salute pubblica e l'ambiente naturale, contro l'economia pubblica o per misfatti commessi con violenza contro le persone e con rapina, truffa o estorsione, salvo riabilitazione;
- 5) avere assolto agli obblighi scolastici vigenti al momento dell'età scolare del richiedente;
- 6) risiedere effettivamente ed in modo continuativo in territorio sammarinese.

### **Art. 17**

La domanda per ottenere il rilascio della Patente Commerciale e l'iscrizione nel Registro Professionale deve essere inoltrata al Dicastero del Commercio contestualmente alla domanda rivolta ad ottenere il rilascio di corrispondere Licenza Commerciale; egualmente la domanda per ottenere l'aggiunta di Tabelle merceologiche, da ricomprendersi nella stessa Patente e da riportarsi nel Registro Professionale, deve essere inoltrata contestualmente alla domanda rivolta ad ottenere l'aggiunta di corrispondenti tabelle merceologiche nella Licenza Commerciale già rilasciata.

Alla domanda deve essere allegata l'attestazione relative al

possesso dei requisiti previsti dall'art.16.

### **Art. 18**

La Commissione di cui all'art.15 è convocata dal suo Presidente, in applicazione della normativa prevista dall'art.28.

Nel caso che il richiedente sia in possesso del titolo di studio di cui al n.1 lettera A) dell'art.16 ed abbia documentato gli altri requisiti di cui al medesimo articolo, la Commissione delibera il rilascio della Patente Commerciale e l'iscrizione nel Registro Professionale.

Nel caso che il richiedente non sia in possesso di detto titolo di studio o quello posseduto non sia considerato idoneo, la Commissione decide lo svolgimento della prova di esame e convoca il richiedente per la prova stessa, che deve svolgersi non prima di 15 giorni e non oltre 30 giorni dalla convocazione.

Se il richiedente non si presenta per giustificati motivi o non supera la prova di esame, la Commissione fissa una seconda prova da effettuarsi non prima di 15 giorni e non oltre 30 giorni dalla precedente.

### **Art. 19**

Le materie previste per l'esame di cui all'art.16 consistono:

- 1) in una prova teorica relativa alla legislazione sul commercio ed alle modalità di conduzione di una azienda commerciale;
- 2) in una prova teorica di conoscenza di tecnica merceologica relativa alle merci ricomprese nella Tabella per cui è stata presentata richiesta di Patente;
- 3) in un prova pratica di trattamento delle merci relative alla

Tabella medesima;

4) in un esame di educazione civica.

Nel caso che il richiedente attesti di avere operato in proprio o alle dipendenze di terzi, con esclusione delle mansioni semplicemente ausiliarie, presso una azienda commerciale, autorizzata per la stessa Tabella merceologica per un periodo non inferiore a tre anni negli ultimi sei anni, sarà sufficiente il superamento della sola prova teorica relativa alla legislazione sul commercio ed alla conduzione aziendale ed all'esame di educazione civica.

#### **Art. 20**

Nel caso di soggetto già in possesso di Patente Commerciale che chieda l'estensione a Tabelle merceologiche non ricomprese nella stessa, dalle materie di esame sarà esclusa la prova di carattere teorico relativa alla legislazione sul commercio, ed al modo di conduzione di una azienda commerciale.

Qualora per le Tabella di cui si chiede l'estensione il soggetto si trovi nelle condizioni di cui al secondo comma dell'art.18, non sarà necessario sostenere alcuna prova di esame.

#### **Art. 21**

Il rilascio della Patente Commerciale e l'iscrizione nel Registro Professionale è ordinato con provvedimento del Presidente della Commissione di cui all'art.15 da emanarsi al termine della riunione della stessa nella quale sono state assunte le deliberazioni ed effettuate le prove di esame di cui all'art.18.

Il provvedimento di cui al comma precedente oppure quello di

rigetto della domanda è comunicato formalmente al Deputato al Commercio entro i successivi 5 giorni per i conseguenti adempimenti di cui agli artt.28 e 32.

Il rilascio e l'iscrizione hanno validità permanente, anche in relazione a successive domande di Licenza Commerciale o di aggiunta di Tabelle merceologiche e di trasferimento di titolarità, salvo quanto previsto dall'articolo successivo.

#### **Art. 22**

La Patente Commerciale deve essere annualmente vidimata dal Dicastero del Commercio.

E' soggetto al ritiro della Patente Commerciale e conseguentemente è cancellato dal Registro Professionale colui che non provvede a far vidimare la Patente entro sei mesi dalla scadenza.

E' altresì soggetto al ritiro della Patente Commerciale e cancellato dal Registro Professionale colui che perde i requisiti di cui all'art.16, lettera B).

#### **Art. 23**

Avverso il diniego di rilascio di Patente Commerciale e di iscrizione nel Registro Professionale, nonchè avverso alla revoca della Patente e la cancellazione del Registro, è ammesso il ricorso aventi il Consiglio dei XII.

### **TITOLO IV LICENZA COMMERCIALE**

#### **Art. 24**

E' soggetto al rilascio di apposita Licenza Commerciale, con la sola esclusione dei casi previsti dal 3° comma dell'art.2 della

presente legge:

- 1) l'attivazione di un esercizio commerciale o comunque l'esercizio del commercio con riferimento alle tipologie e forme di attività di cui agli artt. 3, 5, e 6;
- 2) il trasferimento di sede di un esercizio;
- 3) l'ampliamento di sede di un esercizio;
- 4) il trasferimento della titolarità di una azienda commerciale.

E' egualmente soggetta ad apposito provvedimento l'aggiunta di una o piu' Tabelle merceologiche a quelle già ricomprese in una Licenza Commerciale, con l'osservanza delle stesse norme previste per il rilascio di una nuova licenza.

#### **Art. 25**

Possono essere intestatarie di Licenza Commerciale le persone fisiche o le Società Cooperative di produttori o di consumo, o loro Consorzi, regolarmente riconosciute ai sensi della apposita legislazione in materia.

Per il rilascio e l'intestazione di Licenza Commerciale, oltre alle altre condizioni previste dalla presente legge, è in ogni caso necessario , che la persona o le persone fisiche richiedenti siano munite della Patente Commerciale per la corrispondente Tabella merceologica e siano iscritte nel Registro Professionale.

#### **Art. 26**

La domanda rivolta ad ottenere il rilascio di Licenza Commerciale deve essere presentata al Dicastero del Commercio e deve indicare:

- a) le generalità del richiedente nel caso di persona fisica o al

denominazione ed i dati costitutivi nel caso di Società

Cooperativa o Consorzio;

b) la tipologia e la conferma di commercio di cui agli artt. 3, 5

e 6;

c) nel caso di commercio in sede fissa, il locale ove si intende svolgere l'attività;

d) la Tabella o le Tabelle merceologiche corrispondenti all'attività che si intende svolgere;

e) se trattasi di attività continuativa o temporalmente limitata, specificando, nel secondo caso, il periodo prescelto con riferimento a quanto previsto dal Piano di Sviluppo o di Adeguamento;

f) il numero della Patente Commerciale del richiedente o dei richiedenti, se già iscritti nel Registro Professionale;

g) la eventuale titolarità di altre Licenze Commerciali.

La domanda deve essere corredata dai seguenti documenti:

1) nel caso di commercio in sede fissa, planimetria dei locali con precisa ubicazione ove si intende insediare l'attività con l'indicazione della superficie commerciale distinta da quella dei magazzini, servizi od altro;

2) certificato di destinazione d'uso ai fini di esercizio di commercio dei locali stessi;

3) certificato penale del richiedente o dei richiedenti;

4) certificato di residenza anagrafica.

### **Art. 27**

Qualora il Piano di Sviluppo e di Adeguamento preveda la

possibilità di rilascio di una o più Licenze Commerciali in una determinata zona, dovrà essere osservato il seguente ordine di priorità:

- 1) domande di Cooperative di produttori o di consumo o loro Consorzi;
- 2) domande di titolari di Licenze Commerciali corrispondenti che siano associati, in numero non inferiore a tre, che si obblighino a cessare la rispettiva singola attività ed a rinunciare alla relativa Licenza Commerciale;
- 3) domande di trasferimento di sede nella stessa zona commerciale o di ampliamento che comporti il mutamento di tipologia di cui all'art.6;
- 4) domande di trasferimento secondo quanto previsto dall'art.8 lettera f).

In presenza di più domande dello stesso raggruppamento di cui al comma precedente o comunque negli altri casi di possibile rilascio, sarà data priorità secondo l'ordine cronologico della presentazione delle domande.

### **Art. 28**

La Licenza Commerciale è concessa con provvedimento del Deputato al Commercio nel rispetto delle norme della presente legge ed in attuazione delle previsioni del Piano di Sviluppo e di Adeguamento di cui al Titolo II, sentito il parere vincolante prima della Giunta di Castello territorialmente competente e successivamente della Commissione di cui all'art.9.

I pareri di cui al comma precedente si esprimono sul merito di

una relazione espositiva del Deputato al Commercio che indichi il numero delle domande eventualmente accoglibili in riferimento alle singole zone commerciali ed alle specifiche tabelle merceologiche, tipologie e forme di attività e formuli, ai sensi di quanto disposto dall'art.27, un preciso ordine di priorità in relazione alle domande validamente presentate, anche se in numero eccedente rispetto a quelle accoglibili, ciò al fine di un possibile subentro verificandosi le condizioni di legge.

Sentiti i pareri di cui al primo comma, nel caso di domanda che presenti tutti i requisiti per il conseguente rilascio di Licenza Commerciale senza che il richiedente sia munito di Patente Commerciale ed iscritto nel Registro Professionale per il tipo di commercio e per le tabelle merceologiche corrispondenti, il Deputato al Commercio, entro 5 giorni, chiede al Presidente della Commissione di cui all'art.15, di convocare una riunione che deve tenersi entro 15 giorni da quella della Commissione Commercio che ha espresso il parere di cui ai commi precedenti.

Ricevuta la comunicazione di cui all'art.21, il Deputato al Commercio provvede ad ordinare, dopo la dichiarazione di legittimità, il rilascio della Licenza Commerciale oppure, nel caso di mancato rilascio della relativa Patente Commerciale, provvede agli adempimenti di cui al comma precedente in relazione alla domanda che risulti immediatamente successiva nell'ordine di priorità previsto dall'art.27 e predisposto ai sensi del 2° comma del presente articolo, semprechè il richiedente non sia munito di Patente Commerciale ed iscritto nel Registro Professionale per

il tipo di commercio e per le Tabelle merceologiche corrispondenti, riconvocando, entro 5 giorni, al Commissione di cui all'art.15 per una riunione che deve tenersi entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione di cui sopra.

#### **Art. 29**

La distribuzione di merci a mezzo di apparecchi automatici è consentita, di norma, soltanto presso esercizi muniti di Licenza per al vendita delle merci corrispondenti.

La collocazione degli apparecchi può essere autorizzata all'interno degli esercizi o nelle immediate vicinanze, previo nulla osta dell'Ufficio d'Igiene e dell'Ufficio del Piano.

Collocazioni di detti apparecchi diverse da quelle previste dal primo comma possono essere consentite in particolari casi previsti dal Piano di Sviluppo e di Adeguamento.

#### **Art. 30**

Entro tre mesi dalla comunicazione dell'accoglimento della domanda l'interessato deve comprovare, nel caso di commercio in sede fissa, la disponibilità dei locali indicati nella domanda stessa a mezzo di documentazione attestante la priorità o la legittimità conduzione.

Entro tale termine, sempre nel caso di commercio in sede fissa, deve essere comprovata l'idoneità dei locali da adibire all'attività oggetto della Licenza Commerciale ai sensi delle norme igienico-sanitarie e, quando occorre, di prevenzione degli incendi. La mancata presentazione della documentazione di cui ai commi precedenti comporta la decadenza del provvedimento di

rilascio, applicandosi, anche in questo caso, quanto previsto dall'ultima parte dell'ultimo comma dell'art.28.

### **Art. 31**

L'esercizio dell'attività oggetto della Licenza Commerciale deve essere iniziato entro 6 mesi dalla notifica del provvedimento di rilascio o, nel caso di Licenza temporalmente limitata, entro il termine indicato nel provvedimento stesso.

La mancata attivazione nel termine di cui al comma precedente comporta la decadenza di diritto della licenza.

Parimenti di diritto decade la licenza quando la relativa attività non venga esercitata per 2 mesi nel corso di un anno o per 6 mesi nel periodo di 4 anni consecutivi, salvo speciale autorizzazione alla sospensione dell'attività concessa dal Deputato al Commercio, sentito il parere della Commissione Commercio.

### **Art. 32**

Il trasferimento di sede nell'ambito della stessa zona commerciale senza mutamento di tipologia, nel caso di attività con sede fissa, è concesso con provvedimento del Deputato al Commercio su domanda dell'intestatario della licenza e con l'osservanza delle norme concernenti i locali nei quali deve trasferirsi l'attività stessa. Il provvedimento del Deputato al Commercio è notificato alla Commissione Commercio nella sua più prossima seduta, nonché alla Giunta di Castello territoriale competente.

E' parimenti concesso con provvedimento del Deputato al Commercio

il trasferimento della titolarità della Licenza Commerciale per:

a) trapasso della proprietà dell'azienda commerciale per atto tra vivi, regolarmente registrato, di compravendita o di donazione, escluse le attività che si svolgono in chioschi costruiti su suolo pubblico;

b) trapasso della proprietà dell'azienda commerciale per successione a causa di morte, previo accertamento del diritto all'eredità e dell'assolvimento degli obblighi fiscali inerenti;

c) trapasso della gestione dell'azienda commerciale mediante atto regolarmente registrato, anche avente efficacia temporanea, nel qual caso il trasferimento della titolarità della licenza ha corrispondente efficacia temporanea.

Il trasferimento della titolarità della Licenza Commerciale è concesso su domanda dei subentranti che contenga tutte le indicazioni relative alla licenza da trasferire e quelle relative ai subentranti stessi di cui alle lettere a), f) e g) dell'art.26 della presente legge.

Nel caso di successione a causa di morte è consentita, su domanda degli eredi, la prosecuzione provvisoria dell'attività sino a che i subentranti non siano in possesso di tutti i requisiti prescritti dalla presente legge, in ogni caso non oltre il termine di 12 mesi, dal decesso del precedente titolare, pena la decadenza di diritto della licenza.

Il trasferimento della titolarità della Licenza Commerciale, sia per atto tra vivi che per causa di morte, è concesso solo se i subentranti sono muniti di Patente Commerciale ed iscritti nel

Registro Professionale per i tipi di commercio e le Tabelle merceologiche corrispondenti; in mancanza all'atto della domanda, il Deputato al Commercio fa convocare d'ufficio, entro 15 giorni dal ricevimento della domanda stessa, la Commissione di cui all'art.15 per una riunione che dovrà tenersi entro 15 giorni dalla convocazione, provvedendo successivamente a rilasciare la Licenza Commerciale od a respingere la domanda a secondo di quanto comunicatogli ai sensi dell'art.21.

### **Art. 33**

Contro i provvedimenti del Deputato al Commercio di cui agli articoli precedenti o la loro omissione nei termini prescritti, è ammesso ricorso amministrativo al Consiglio dei XII da presentarsi entro 60 giorni dalla loro notifica o dal decorso del termine nel caso di omissione da chiunque ritenga di essere leso in un interesse legittimo diretto ed attuale.

## **TITOLO V DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE**

### **Art. 34**

Negli esercizi in cui si effettua il commercio al dettaglio è fatto obbligo dell'indicazione del prezzo, ad unità od a misura, in modo chiaramente leggibile, quando le merci si trovano nelle vetrine, all'ingresso del locale di vendita, nelle adiacenze dell'esercizio e sui banchi di vendita siano essi posti entro locali o su suolo pubblico o privato.

Con la legge di approvazione del Piano di Sviluppo e di Adeguamento della rete distributiva viene stabilito per quali articoli, in relazione a specifiche Tabelle merceologiche, non si

applica la disposizione di cui al comma precedente,  
prescrivendosi peraltro quale deve essere la forma sostitutiva di  
pubblicità obbligatoria dei prezzi.

#### **Art. 35**

Chiunque viola alcuna delle disposizioni di cui agli articoli 13  
- 24 - 29 - 32 e 34 della presente legge è punito con la multa a  
lire di cui all'art.84 del Codice Penale.

E' soggetto alle stesse sanzioni colui che pone in vendita  
articoli non compresi nella Tabella merceologica indicata nella  
Licenza Commerciale di cui è titolare.

Qualora l'infrazione sia di particolare gravità o in caso di  
recidiva il Commissario della Legge può disporre la chiusura  
dell'esercizio sino a 90 giorni.

In tutti i casi di esercizio abusivo di attività commerciali, il  
Commissario della Legge ordina la cessazione dell'attività;  
l'ordinanza è immediatamente esecutiva nonostante gravame.

#### **Art. 36**

Sono abrogate tutte le norme contrarie alla presente legge o con  
esse incompatibili.

#### **Art. 37**

Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, da  
parte del Congresso di Stato deve essere presentata al Consiglio  
Grande e Generale, per l'approvazione, la legge di adozione del  
Piano di Sviluppo e di Adeguamento della rete distributiva da  
valere per il periodo previsto dall'art.12.

#### **Art. 38**

Dall'entrata in vigore della presente legge sino all'entrata in vigore della legge di adozione del Piano di Sviluppo e di Adeguamento di cui all'articolo precedente decorre un periodo di salvaguardia durante il quale non saranno rilasciate Licenze Commerciali, salvo i casi di cui al 2° e 3° comma dell'art.32 della presente legge, nè concesse autorizzazioni per trasferimenti di sede, ampliamento di locali e aggiunta di Tabella merceologiche.

#### **Art. 39**

Coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, esercitino una attività commerciale regolarmente in applicazione della precedente normativa in materia, hanno diritto di ottenere il rilascio della Patente Commerciale, l'iscrizione nel Registro Professionale e il rilascio della Licenza Commerciale per le Tabelle merceologiche corrispondenti od assimilabili, secondo le norme di attuazione previste nel Piano di Sviluppo ed Adeguamento i cui al Titolo II, previa istanza da presentare al Deputato al Commercio entro 4 mesi dall'entrata in vigore della legge di adozione del Piano medesimo.

#### **Art. 40**

La presente legge entra in vigore il 15° giorno dopo la sua legale pubblicazione.

**Data dalla Nostra Residenza, addì 24 novembre 1981/1681 d.F.R.**

I CAPITANI REGGENTI Mario Rossi - Ubaldo Biordi

IL SEGRETARIO DI STATO PER GLI AFFARI INTERNI Alvaro Selva